



# COMUNE DI LACCO AMENO

## CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 105 del 18.11.2025

**Oggetto: Modifica ed integrazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 18.12.2017 e ss.mm.ii.**

L'anno duemilaventicinque il giorno 18 del mese di novembre alle ore 15.40 e in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 13.11.2025, prot. n. 14721, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei Consiglieri Comunali, oltre al Presidente del Consiglio, sono presenti n° 10, come segue:

| N.     | COGNOME E NOME        | Presenti | Assenti |
|--------|-----------------------|----------|---------|
| 1      | Pascale Giacomo       | SI       | -       |
| 2      | Zavota Giovangiuseppe | SI       | -       |
| 3      | Monti Pietro          | SI       | -       |
| 4      | Calise Ciro           | SI       | -       |
| 5      | De Luise Dante        | SI       | -       |
| 6      | De Siano Giovanni     | SI       | -       |
| 7      | Tufano Carla          | SI       | -       |
| 8      | Calise Giacinto       | SI       | -       |
| 9      | Monti Carmela         | SI       | -       |
| 10     | De Siano Domenico     | SI       | -       |
| 11     | Silvio Aniello        | SI       | -       |
| 12     | Di Meglio Antonio     | -        | SI      |
| 13     | Vespoli William       | -        | SI      |
| Totale |                       | undici   | due     |

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale, **Dott. Andrea Pettinato**.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *"Modifica ed integrazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 18.12.2017 e ss.mm.ii."*

Il Consigliere delegato al bilancio Giovanni De Siano relaziona brevemente al Consiglio in merito all'oggetto delle modifiche apportate al regolamento.



Il Consigliere Silvio prende la parola per chiedere che all'art. 5 del testo del regolamento, in merito alle esenzioni, venga estesa l'applicazione delle esenzioni dall'imposta di soggiorno anche ai medici e agli operatori sanitari che lavorano presso l'Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno.

In particolare i Consiglieri Silvio e Domenico De Siano chiedono sia aggiunta all'elenco alfabetico delle categorie esentate la lettera g), riportante il seguente capoverso: "*Il personale medico, paramedico e sanitario dell'Azienda Ospedaliera Anna Rizzoli laddove ne faccia richiesta*".

Il Sindaco esprime apprezzamento e piena condivisione dell'iniziativa dei Consiglieri di minoranza, e propone al Consiglio di votare il testo del regolamento nella sua interezza, così come emendato.

In conclusione, il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori interventi, pone ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 18.12.2017 è stato adottato il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" nel territorio del Comune di Lacco Ameno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25.05.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni;
- Il suddetto regolamento disciplina i presupposti per l'applicazione dell'imposta, le misure, le esenzioni, le riduzioni, le modalità di riscossione e riversamento da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché le sanzioni e le procedure di controllo.
- Sono emerse diverse necessità di aggiornamento e modifica del testo regolamentare vigente, in considerazione:
  - del D.L. n. 34/2020 C.d. Decreto Rilancio (convertito con Legge n. 77/2020) che ha modificato la normativa relativa all'imposta di soggiorno - con un intervento contenuto nell'articolo 180, commi 3 e 4, che ha riscritto l'articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'articolo 4 comma 5ter del D.L. n. 50/2017 - assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili dell'entrata tributaria del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e non più di agente contabile come in precedenza;
  - della norma interpretativa di cui al D.L. n. 146/2021 la quale ha evidenziato che il gestore delle strutture ricettive debba essere considerato responsabile del tributo per conto dell'amministrazione locale e non più incaricato di un pubblico servizio e che tale interpretazione è stata assunta anche con sentenza n. 9213 dello scorso 17 marzo della Corte di Cassazione;
  - che i gestori delle strutture ricettive, extralberghiere e per locazioni brevi, sono stati altresì assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale del tributo, nel rispetto dell'art. 4 comma 1-ter del D.lgs. n. 23/2021, in forma cumulata e telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

### Visti:

- L'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che disciplina l'imposta di soggiorno;
- L'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446 (Testo Unico delle Leggi in materia di Finanza Locale);
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo Unico degli Enti Locali), in particolare l'art. 42 (Attribuzioni del Consiglio) e l'art. 48 (Attribuzioni della Giunta);
- Lo Statuto Comunale.



**Acquisiti:**

- Il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
- Il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto le modifiche non alterano gli equilibri di bilancio ma ne disciplinano la gestione.

**Ravvisata:**

- L'opportunità di procedere all'approvazione delle modifiche regolamentari per garantire una migliore applicazione del tributo, assicurare equità e trasparenza ai contribuenti e semplificare gli adempimenti a carico dei gestori delle strutture.

**Visti:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributario Dr. Domenico Barbieri;

**Acquisito** altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

**Con il seguente risultato di votazione proclamato dal Presidente:**

**Presenti 11, favorevoli 11 (Unanimità),**

## **DELIBERA**

1. Di approvare le modifiche e integrazioni al "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno" nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che le principali modifiche riguardano:
  - La riformulazione dell'Art. 2 – *Presupposto dell'imposta e soggetto passivo della medesima* per introdurre come presupposto il pernottamento in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni ( cd. Locazioni brevi) ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.
  - L'adeguamento dell'Art. 4 – *Soggetto passivo* per specificare che il titolare della struttura ricettiva non opera più come agente contabile di fatto bensì in veste di Responsabile dell'Imposta;
  - L'integrazione dell'Art.5 - *Esenzioni* per includere l'esenzione per gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine, alle Polizie Locali, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale quando alloggiano in strutture ricettive del territorio comunale a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario. Inoltre l'esenzione è prevista per i minori fino ai 14 anni;
  - La riformulazione dell'Art. 6 – *Misura dell'imposta* per stabilire che le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n° 267/2000;
  - L'adeguamento dell'Art.7 – *Obblighi di comunicazione* alle più recenti disposizioni normative in materia di comunicazione e dichiarazione dell'imposta;



- L'adeguamento dell'Art. 8 – *Versamenti* alle più recenti disposizioni normative, prevedendo il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Lacco Ameno entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, tramite il sistema PagoPA fruibile attraverso il portale istituzionale del Comune di Lacco Ameno o tramite bonifico SEPA;
  - La riformulazione dell'Art. 9 – *Disposizioni in tema di accertamento* per rafforzare le attività di controllo.
  - L'adeguamento dell'Art. 10 - *Sanzioni* alle più recenti disposizioni normative in materia di illeciti tributari.
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario / Ufficio Tributi di adottare tutti gli atti gestionali conseguenti, inclusa la pubblicazione del testo coordinato del regolamento sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale del Dipartimento delle Finanze del MEF, ai fini dell'efficacia del tributo.
  4. Di stabilire che la presente deliberazione e le modifiche regolamentari entreranno in vigore a partire 01.01.2026.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Presidente, che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento, per assoluti motivi di urgenza;

**Con il seguente risultato di votazione proclamato dal Presidente:**  
**Presenti 11, favorevoli 11 (Unanimità),**

## DELIBERA

**Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

# **COMUNE DI LACCO AMENO**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.12.2017 in vigore dal 01.01.2018

Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 18.11.2025

### **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Esenzioni
- Art. 6 – Misura dell'imposta
- Art. 7 – Obblighi di comunicazione
- Art. 8 – Versamenti
- Art. 9 – Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Riscossione coattiva
- Art. 12 – Rimborsi
- Art. 13 – Contenzioso
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Lacco Ameno nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lacco Ameno, alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività di alloggio e prima colazione (bed&breakfast, boat&breakfast), agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.
2. L'imposta è dovuta anche per pernottamenti in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni (cd. locazioni brevi) ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.
3. L'imposta si applica per un periodo massimo di sette pernottamenti consecutivi per ogni singola struttura indicata nel comma precedente.

## **Articolo 3**

### **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lacco Ameno.

## **Articolo 4**

### **Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che, non iscritto come residente nell'anagrafe del Comune di Lacco Ameno, alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di responsabile d'imposta.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promozione - commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno le seguenti categorie:
  - a) minori di età fino ai 14 anni;
  - b) gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine, alle Polizie Locali, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale quando alloggiano in strutture ricettive del territorio comunale a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario;
  - c) le persone ospitate gratuitamente in relazione alle iniziative patrociniate dal Comune con collaborazione delle associazioni di categoria;

- d) i soggetti con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento erogato da INPS e INAIL e relativo accompagnatore previa autodichiarazione da rilasciare alla struttura ricettiva;
  - e) il personale dipendente della struttura ricettiva e che vi svolge attività lavorativa;
  - f) persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
  - g) Il personale medico, paramedico e sanitario dell'Azienda Ospedaliera Anna Rizzoli laddove ne faccia richiesta.
2. Per usufruire delle esenzioni di cui al punto precedente è necessaria la presentazione di idonea apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., da presentare al gestore della struttura ricettiva da parte dei soggetti che vogliono beneficiare dell'esenzione. Tali autodichiarazioni devono essere raccolte dal gestore e conservate per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del soggiorno.

## **Articolo 6**

### **Misura dell'imposta**

- 1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
- 2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n° 267/2000. Le suddette misure rimangono in vigore fino ad una loro diversa determinazione da parte della Giunta Comunale.
- 3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva di cui all'art. 2 del presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Obblighi di comunicazione**

- 1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Lacco Ameno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui alla seguente lett. g), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono obbligati:
  - b) fin dall'inizio dell'attività ricettiva a registrare le proprie strutture nel Portale dell'imposta di soggiorno ove e quando sarà messo a disposizione dal Comune di Lacco Ameno;
  - c) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante apposito foglio informativo collocato in spazi ben visibili della struttura;
  - d) ad acquisire, da tutti i propri ospiti, specifica autorizzazione al trattamento dei loro dati personali anche nell'interesse del Comune di Lacco Ameno;
  - e) a riscuotere - sulla base delle tariffe vigenti, che devono conoscere - l'imposta da coloro che soggiornano, rilasciandone quietanza;
  - f) a trasmettere all'indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comunelaccoameno.it o all'ufficio protocollo del Comune i dati relativi ai pernottamenti effettuati e all'imposta di soggiorno riscossa. In particolare:
    - le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale (con partita IVA): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento devono inviare la dichiarazione mensile riferita al mese in cui si è verificato il presupposto impositivo, allegando le autodichiarazioni dei soggetti beneficiari delle eventuali esenzioni, utilizzando l'apposita modulistica;

- le strutture ricettive non imprenditoriali: entro 48 ore dall'arrivo degli ospiti devono inviare la comunicazione di occupazione dell'immobile, allegando le autodichiarazioni dei soggetti beneficiari delle eventuali esenzioni, utilizzando l'apposita modulistica. Tale comunicazione dovrà essere data in copia anche agli occupanti dell'immobile ai fini dell'esibizione in caso di ispezione da parte della forza pubblica;
  - g) a riversare al Comune di Lacco Ameno l'imposta con le modalità precise al successivo art. 8 del presente regolamento;
  - h) a presentare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, ed anche se pari a zero, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020);
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di conservare, ed esibire in caso di richiesta, per almeno cinque anni dalla fine di ogni soggiorno, la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta e l'invio delle dichiarazioni, oltre che le ricevute dei versamenti effettuati.
  3. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti ad inoltrare - in via telematica attraverso il Rilevatore turistico regionale – il modello ISTAT C59 che contiene i dati relativi agli “arrivi” e alle “partenze” nelle strutture ricettive.

## **Articolo 8** **Versamenti**

1. I gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Lacco Ameno entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, tramite il sistema PagoPA fruibile attraverso il portale istituzionale del Comune di Lacco Ameno o tramite bonifico SEPA.
2. La Giunta Comunale può modificare le modalità e i tempi di versamento al Comune dell'imposta di soggiorno.

## **Articolo 9** **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'attività di controllo:
  - l'ufficio SUAP dell'Ente trasmette al Responsabile dell'Ufficio Tributi ogni denuncia o segnalazione di inizio attività di una nuova struttura ricettiva, nonché ogni variazione, sospensione e cessazione, anche di quelle già esistenti;
  - l'ufficio di Polizia Locale potrà verificare ed accertare con ispezioni in loco la veridicità delle dichiarazioni rese nella comunicazione e la sussistenza dei requisiti e le caratteristiche denunciate. In particolare per gli immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni (cd. locazioni brevi) ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 potrà verificare l'adempimento degli obblighi di legge e ad emettere eventuali sanzioni.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini della predetta attività, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) chiedere alla polizia municipale e/o alla guardia di finanza di svolgere le attività di indagine ritenute necessarie a garantire la compiuta riscossione dell'imposta.
4. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici comunali e altri organi accertatori potranno svolgere tutte le attività di accertamento ritenute necessarie e, nel caso di assenza, parzialità e/o inattendibilità della documentazione reperita, l'imposta dovuta sarà determinata induttivamente, definendo il numero presunto degli ospiti, da utilizzare per il calcolo della stessa, in funzione degli introiti realizzati nel periodo di riferimento ovvero, in mancanza dei dati relativi a quel periodo, nell'anno precedente, e della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, o rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti.

## **Articolo 10** **Sanzioni**

1. Le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) del presente regolamento, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, oltre gli interessi maturati al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze di cui all'art. 7 comma 1 lett. e) del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **Articolo 11** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 12** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi su richiesta o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere

motivata, e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere prodotta entro termine di cinque anni dalla data del pagamento. Il Comune provvede a riconoscere il rimborso con provvedimento da adottare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**Articolo 13**  
**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Articolo 14**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2026. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.12.2017 ed in contrasto con il presente regolamento.

# Comune di Lacco Ameno

*Provincia di Napoli*

**IL REVISORE UNICO**

**Al signor Sindaco**

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**Al Segretario Comunale**

**Al Responsabile 1° Settore Affari Generali**

**Al responsabile del 2° Settore Finanziario e Tributario**

## **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE N. 85 DEL 12/11/2025**

**W**  
COMUNE DI LACCO AMENO  
COMUNE DI LACCO AMENO  
Protocollo N. 0014663/2025 del 12/11/2025

**OGGETTO:** Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 18/12/2017 E SS.MM.II.."

La sottoscritta Dott.ssa Sandra Vesta, Revisore unico dei conti del Comune di Lacco Ameno (NA), nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25/07/2023

**Considerato che:**

- in data 11/11/2025 è stata chiesta via pec dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Domenico Barbieri l'espressione di un parere in merito alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 18/12/2017 E SS.MM.II..";

**Premesso che:**

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 18.12.2017 è stato adottato il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" nel territorio del Comune di Lacco Ameno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25.05.2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni;
- Il suddetto regolamento disciplina i presupposti per l'applicazione dell'imposta, le misure, le esenzioni, le riduzioni, le modalità di riscossione e riversamento da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché le sanzioni e le procedure di controllo.
- Sono emerse diverse necessità di aggiornamento e modifica del testo regolamentare vigente, in considerazione:
  - del D.L. n. 34/2020 C.d. Decreto Rilancio (convertito con Legge n. 77/2020) che ha modificato la normativa relativa all'imposta di soggiorno - con un intervento contenuto nell'articolo 180, commi 3 e 4, che ha riscritto l'articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'articolo 4 comma 5ter del D.L. n. 50/2017 - assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili dell'entrata tributaria del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e non più di agente contabile come in precedenza;

- della norma interpretativa di cui al D.L. n. 146/2021 la quale ha evidenziato che il gestore delle strutture ricettive debba essere considerato responsabile del tributo per conto dell'amministrazione locale e non più incaricato di un pubblico servizio e che tale interpretazione è stata assunta anche con sentenza n. 9213 dello scorso 17 marzo della Corte di Cassazione;
- che i gestori delle strutture ricettive, extralberghiere e per locazioni brevi, sono stati altresì assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale del tributo, nel rispetto dell'art. 4 comma 1-ter del D.lgs. n. 23/2021, in forma cumulata e telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

**Visti:**

- L'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che disciplina l'imposta di soggiorno;
- L'art. 52 del D.lgs. 15 novembre 1997, n. 446 (Testo Unico delle Leggi in materia di Finanza Locale);
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo Unico degli Enti Locali), in particolare l'art. 42 (Attribuzioni del Consiglio) e l'art. 48 (Attribuzioni della Giunta);
- Lo Statuto Comunale.

**Acquisiti:**

- Il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.
- Il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in quanto le modifiche non alterano gli equilibri di bilancio ma ne disciplinano la gestione.

**Ravvisata:**

- L'opportunità di procedere all'approvazione delle modifiche regolamentari per garantire una migliore applicazione del tributo, assicurare equità e trasparenza ai contribuenti e semplificare gli adempimenti a carico dei gestori delle strutture.

Tutto ciò premesso e rilevato, l'Organo di Revisione contabile

esprime parere favorevole

per i motivi riportati in narrativa e sulla base della documentazione richiamata, sulla proposta di delibera di modifica e integrazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

Si invita l'Ente a procedere alla pubblicazione del Regolamento modificato sul sito Istituzionale e sul Portale del Dipartimento delle Finanze del MEF, ai fini dell'efficacia del tributo.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.

Roccadaspide, li 12/11/2025

Dott.ssa Sandra Vesta

  
Sandra Vesta



**OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 25.05.2018 E SS.MM.II..**

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario  
Dott. Domenico Barbieri**

Domenico Barbieri  
2021.11.16. 02:04:41  
Carlo Domenico Barbieri  
CETT  
2021.11.16. 02:04:41  
2021.11.16. 02:04:41

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario  
Dott. Domenico Barbieri**

Domenico Barbieri  
2021.11.16. 02:04:41  
Carlo Domenico Barbieri  
CETT  
2021.11.16. 02:04:41  
2021.11.16. 02:04:41

**Note:**

---

---

---

---

**COMUNE DI LACCO AMENO  
PROVINCIA DI NAPOLI**

**COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 105 del 18.11.2025**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente  
F.TO Dante De Luise**

**Il Segretario Comunale  
F.TO Dott. Andrea Pettinato**

La presente deliberazione è stata registrata al n. 273 del registro delle pubblicazioni in data **24.11.2025** per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lacco Ameno, li 24.11.2025

**F.TO Il Messo Comunale**

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal **24.11.2025**;
- è stata comunicata, con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Lacco Ameno, li 24.11.2025

**Il Segretario Comunale  
F.TO Dott. Andrea Pettinato**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Lacco Ameno, li 24.11.2025

**Il Segretario Comunale  
Dott. Andrea Pettinato**

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **18.11.2025** perché dichiarata immediatamente esegibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Lacco Ameno, li 24.11.2025

**Il Segretario Comunale  
F.TO Dott. Andrea Pettinato**